



COMUNE D AUGUSTA
Piazza d' Astorga, 10 - 96011 Augusta (SR)
C.F. 81002050896 - P.I. 00288910896

Società preposta alla riscossione delle Entrate Comunali
Publiservizi S.r.l.
Sede Legale: Corso Giannone, 50 - Caserta
P.I. 03218060659

NOTA INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2013

Gentile Contribuente,
in prossimità del termine fissato per il pagamento della prima rata IMU riferita alla annualità di imposta 2013, Le forniamo ogni informazione utile ai fini del corretto e puntuale adempimento dei relativi oneri in materia di versamento e dichiarazione.

IMMOBILI SOGGETTI AD IMU

- Abitazioni principali e loro pertinenze - CODICE TRIBUTO 3912 (COMUNE)
- Le pertinenze dell' Abitazione principale iscritte in Catasto con categoria C2 - C6 e C7, in misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali indicate - CODICE TRIBUTO 3912 (COMUNE)
- Le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze a qualsiasi uso adibite con esclusione di quelle accatastate nelle categorie catastali E ed F - CODICE TRIBUTO 3918 (COMUNE)
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - CODICE TRIBUTO 3925 (STATO); CODICE TRIBUTO 3930 (COMUNE)
- Fabbricati rurali strumentali - CODICE TRIBUTO 3919 (STATO)
- Terreni agricoli e terreni incolti (purchè non ricadenti in zone montane o di collina) - CODICE TRIBUTO 3914 (COMUNE)
- Aree edificabili - CODICE TRIBUTO 3916

NOVITA' IMU 2013

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate alla disciplina dell' IMU con effetti decorrenti dalla annualità di imposta 2013:

- 2.1) l'imposta è destinata interamente ai COMUNI con la eccezione di quella applicata ai fabbricati del gruppo catastale D ed ai fabbricati rurali strumentali ad aliquota standard (0,76 per i fabbricati D e 0,2 per i fabbricati rurali); quindi non dovranno più essere utilizzati i codici tributo 3915 () - 3917 () e 3913 ().

- 2.2) limitatamente al versamento dell'imposta dovuta a fronte del possesso di fabbricati del gruppo catastale D, avendo il Comune la possibilità di adottare una aliquota superiore allo 0,76%, potranno applicarsi sia il codice tributo 3925 (per il versamento dell'imposta derivante dalla applicazione alla relativa base imponibile della aliquota standard dello 0,76%) di competenza statale sia il codice tributo 3930 (per il versamento dell'imposta derivante dalla applicazione alla relativa base imponibile della quota parte della aliquota adottata dal Comune eccedente la misura standard) di competenza comunale.

- 2.3) IL VERSAMENTO IMU RIFERITO ALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA IN ACCONTO È SOSPESO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

- abitazione principale e relative pertinenze escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni.

SCADENZE DI PAGAMENTO

17 GIUGNO 2013 : per il versamento della prima rata dell'imposta riferita alle unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto 2.3 del paragrafo "NOVITA' IMU 2013"

17 SETTEMBRE 2013 : per il versamento della prima rata dell'imposta riferita alle unità immobiliari di cui al punto 2.3 del paragrafo "NOVITA' IMU 2013" solo in caso di mancata adozione della riforma della imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui agli articoli 1 e 2 del DECRETO LEGGE 21 maggio 2013 n. 54

16 DICEMBRE 2013 : per il versamento della rata a saldo riferita all'imposta dovuta con riferimento alle unità immobiliari soggette ad IMU di cui al paragrafo 1, ovvero alle unità immobiliari che non saranno esentate o escluse dal campo di applicazione dell'IMU per la annualità di imposta 2013 a seguito della riforma fiscale sul patrimonio immobiliare di cui agli articoli 1 e 2 del DECRETO LEGGE 21 maggio 2013 n. 54

ALIQUOTE 2013 (VIGENTI ALLA DATA)

Aliquota 0,6 per cento

Si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze nonché alle seguenti unità immobiliari ad esse equiparate:

l'ex unità immobiliare già adibita a casa familiare poi assegnata ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio.

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile avente residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente estero, a condizione che non risulti locata.

l'unità immobiliare intestata alla cooperativa edilizia di proprietà indivisa adibita ad abitazione principale da parte del socio e del suo nucleo familiare.

l'unità immobiliare assegnata dallo IACP ed adibita dal soggetto assegnatario ad abitazione principale del proprio nucleo familiare.

Aliquota 1,06 per cento

Si applica alle unità immobiliari non adibite o assimilate ad abitazione principale ivi incluse le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti o affini di qualsiasi ordine e grado:

unità immobiliari a destinazione residenziale e loro eventuali pertinenze tenute a disposizione, locatate, etc.

unità immobiliari a destinazione non residenziale (uffici, negozi, depositi, fabbricati industriali, edifici/centri commerciali, etc.) e loro eventuali pertinenze.

aree fabbricabili e terreni.

Aliquota 0,2 per cento

Si applica esclusivamente ai:

fabbricati rurali ad uso strumentale.

Si rammenta che il comma 3 dell'art. 193 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), come modificato dall'art. 1 comma 144 della Legge n. 228/2012 stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio l'Ente può modificare le tariffe ed aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ciascun anno con apposita deliberazione trasmessa entro il 9 novembre al MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sul relativo sito, entro il 16 novembre con effetti per l'intero anno.

Pertanto, ai fini del versamento della seconda rata IMU a saldo e dell'eventuale conguaglio sulla prima rata, è necessario verificare preliminarmente se il Comune abbia assunto provvedimenti per la variazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, nel rispetto dei suddetti termini di approvazione e pubblicazione. La verifica potrà essere eseguita dai contribuenti mediante consultazione del sito del MEF, o tramite gli Sportelli di Publiservizi.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere esclusivamente effettuato mediante modello unificato di pagamento (F24) o mediante bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per il pagamento dell'IMU occorre compilare i campi previsti dalla apposita modulistica avendo cura di specificare, tra gli altri dati richiesti, i codici tributo relativi a ciascun importo versato/compensato ed il codice catastale relativo al comune di ubicazione degli immobili posseduti cui l'imposta si riferisce. Il codice catastale del Comune di Augusta è A494. Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli delle banche convenzionate e presso gli uffici postali: in contanti; con carte pago bancomat presso gli sportelli abilitati; con carta postamat o postepay ed addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; con assegni bancari o postali, assegni circolari.

SUPPORTO AL CALCOLO IMU 2013

I Contribuenti del Comune di Augusta potranno farsi supportare da Publiservizi nelle operazioni di calcolo IMU 2013 mediante accesso ai seguenti sportelli:

Sportello Internet: dal Sito Web www.publiservizi.net selezionando dal Menu principale la voce "CALCOLO IMU"

L'applicazione, accessibile gratuitamente da qualsiasi postazione PC, consente di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta su base annua in relazione a ciascuno degli immobili, tenendo conto degli elementi incidenti sulla determinazione della relativa base imponibile e/o sulla applicazione di specifiche aliquote/detrazioni/riduzioni di imposta.

L'applicazione è completata da una funzionalità che simula la compilazione di un Modello F24, che riporta la indicazione di tutti i dati previsti nella apposita sezione "IMU ed altri tributi locali" presente nel Modello.

Sportello Telefonico: Numero Verde 800-222121 (chiamata gratuita da rete fissa)

Lo Sportello è attivo nei giorni non festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì

Sportello Territoriale del Contribuente: **Augusta, Via Andrea Saluta, 8**

Lo Sportello è accessibile nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00